

Protocollo RC n. 28876/05

Deliberazione n. 48

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 12

Seduta Pubblica del 20 febbraio 2006

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilasei, il giorno di lunedì venti del mese di febbraio, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Salacone Simonetta, Smedile Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Cipressa Alessandro, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Di Stefano Marco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio e Sentinelli Patrizia.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Failla in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco, D'Alessandro Giancarlo e Minelli Claudio.

(O M I S S I S)

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente CIRINNA'.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 367^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

367^a Proposta (Dec. G.C. del 14 dicembre 2005 n. 273)

Variazioni ed integrazioni al vigente testo del Regolamento Edilizio Comunale. Norme per il risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche.

Premesso che con legge regionale 8 novembre 2004, n. 15, pubblicata sul B.U.R.L. 10 novembre 2004, n. 31, la Regione Lazio ha emanato disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e per ridurre gli sprechi idrici negli edifici;

Che la medesima legge regionale, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita e di tutelare l'ambiente naturale, ha formulato le prescrizioni ed indicato le misure utili sia per incrementare l'impiego di energia solare termica che per diminuire gli sprechi delle risorse idriche;

Che la succitata legge regionale, all'art. 2, fa obbligo ai Comuni di prevedere nei propri regolamenti, in relazione alle proprie caratteristiche ed al proprio assetto urbanistico e territoriale e nel rispetto dei vincoli di natura storica, ambientale e paesistica, specifiche disposizioni per realizzare su edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione che soggetti a ristrutturazione, interventi finalizzati alla:

- a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi del water;

- c) utilizzo di cassette d'acqua con scarichi differenziati;
- d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
- e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso;

Che la stessa legge regionale stabilisce che i Comuni, al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, prevedano che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai, nonché le serre solari e le torri del vento;

Che il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della Direttiva 2000/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" stabilisce all'art. 1, Finalità, "... i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico";

Il citato Decreto disciplina in particolare:

- a) ... omissis
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- ...

Che la Convenzione di Kyoto e la relativa delibera CIPE n. 137/98 del 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas di serra", fissa l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del 6,5% tra il 2008 e il 2012, rispetto al bilancio delle emissioni del 1990;

Che tale obiettivo risulta, in base a consolidati studi scientifici, raggiungibile qualora si introducano preventivamente delle tecnologie opportune volte alla riduzione del fabbisogno energetico annuo dei fabbricati;

Che a tal fine l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire sia sul patrimonio edilizio esistente che su quello di nuova realizzazione;

Che il Comune di Roma, già nel Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18 e 19 marzo 2003, ha previsto all'art. 10 - "Categorie di intervento ambientale", al punto 7, la categoria MBE (miglioramento bio-energetico), comprendente "l'insieme degli interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura; il mantenimento della permeabilità profonda dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e manutentibili; l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dell'inquinamento acustico e atmosferico";

Che per le medesime finalità l'Amministrazione Capitolina, anche in attuazione del processo avviato nell'ambito di "Agenda 21", ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 23 settembre 2002 il "Piano di Azione ambientale di Roma" di cui è parte qualificante la diffusione dell'utilizzo delle energie rinnovabili e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 12 maggio 2004 ha definito le "Azioni di politica urbana finalizzate al risparmio energetico", con i relativi incentivi economici ed urbanistici per la realizzazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico, da applicare agli interventi privati inseriti nei programmi di recupero urbano, nei piani attuativi previsti dal N.P.R.G. di Roma, nei Piani dei nuclei di recupero

urbanistico, nei Programmi integrati, nei Progetti urbani, negli Accordi di Programma, nonché nei P.P. approvati o in corso di approvazione relativi alle zona "O";

Che con determinazione dirigenziale n. 151 del 22 luglio 2005 del Dirigente della U.O. 2 S.C. Programmi Complessi del Dipartimento VI lo schema tipo della convenzione urbanistica per gli interventi privati previsti nei Programmi di Recupero Urbano è stato integrato con il Disciplinare Tecnico nel quale all'art. 14, si definisce lo standard minimo prestazionale per il risparmio energetico degli edifici privati;

Che il Comune di Roma sta predisponendo il nuovo Regolamento Edilizio che, insieme al nuovo P.R.G. succitato, costituirà il riferimento per tutti gli aspetti della progettazione edilizia, incluso quello del risparmio energetico, e che quindi conterrà anche le necessarie disposizioni relative all'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

Che, tuttavia, l'Amministrazione Comunale, che intende perseguire il principio dello sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, promuovendo i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali, culturali e sociali della Città, desidera dare immediata attuazione a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 15/2004, prefigurando, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, anche incentivi di natura urbanistico-edilizia per:

- favorire la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e per l'utilizzo di energie alternative con particolare riguardo all'energia solare;
- favorire l'utilizzo ottimale di materiale, componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell'involucro dell'edificio;
- assicurare la permeabilità profonda dei suoli adiacenti alle costruzioni;

Che pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo Regolamento Edilizio che ad esso verrà associato, il Comune di Roma ritiene necessario adottare una specifica regolamentazione della materia, sia per gli edifici pubblici che per quelli privati di nuova edificazione od oggetto di interventi di complessiva ristrutturazione, che integri e modifichi il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Considerato che in data 25 novembre 2005 il Direttore della 2^a U.O. del Dipartimento IX quale responsabile del servizio ha reso il seguente parere: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Febbraro";

Che in data 28 novembre 2005 il Direttore del Dipartimento VI ha reso il seguente parere: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il vigente P.R.G.;

Visto il nuovo P.R.G. adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 29/30 marzo 2003;

Vista la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 12 maggio 2004 n. 281;

Atteso che la proposta, in data 15 dicembre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che dai Municipi II, V, XI, XII e XIX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII e XX;

Che la VII Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di integrare il titolo III del vigente Regolamento Edilizio Comunale con i seguenti articoli:

Articolo 48/bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia.

Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione deve essere assicurato fino al 2007 la copertura di 15% del fabbisogno energetico dell'edificio con l'utilizzo di sistemi di contenimento (sistemi passivi) ed un altro 15% del fabbisogno energetico del medesimo edificio mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, fermo restando che il 50% del fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria deve essere assicurato mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Dal 2008 negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione dovrà essere assicurata la copertura del 30% del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio con fonti di energia rinnovabile.

Per gli interventi privati che siano inseriti nei Programmi di recupero urbano, nei Programmi Integrati, nei Progetti Urbani e negli Accordi di Programma o che siano oggetto di permessi di costruire in deroga, il limite minimo del 30% del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio è aumentato fino al 50%. Tale limite vale anche per tutti gli interventi per la realizzazione di edifici pubblici o di uso pubblico, fermo restando il limite del 50% per il fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria.

Per tale finalità dovranno essere realizzate, con soluzioni organicamente inserite nell'estetica dell'edificio, integrate al progetto edilizio ed integrate secondo la migliore esposizione solare, coperture tecnologiche a captazione energetica, finalizzate alla conservazione e solarizzazione, che accolgano ed integrino collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all'illuminazione delle parti comuni.

Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo degli impianti solari termici devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Potranno essere adottate anche soluzioni alternative a quelle in copertura che saranno oggetto di apposita valutazione da parte della "commissione tecnica per la certificazione energetica degli edifici" istituita presso il Dipartimento VI con determinazione

dirigenziale n. 96 del 12 maggio 2005 in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 12 maggio 2004.

Per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al volume tecnico di cui all'art. 48/ter deve essere predisposto un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata e una di ritorno all'impianto solare termico, due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all'impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.

Per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell'acqua calda sanitaria e un collegamento elettrico.

Una specifica relazione giurata da tecnico abilitato, dovrà essere parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativo e dovrà certificare che il sistema adottato sia per il tetto captante che per gli impianti ad esso collegati siano idonei a soddisfare il fabbisogno minimo per il risparmio energetico di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. 48/bis.

In sede di rilascio del certificato di agibilità degli edifici dovrà essere prodotta apposita perizia giurata che certifichi la sussistenza degli impianti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno di cui sopra. La destinazione del volume tecnico collocato sul tetto captante o nel sottotetto verrà verificata in sede di agibilità mediante sopralluogo degli uffici tecnici municipali oppure mediante la medesima perizia giurata di cui al comma precedente.

Le prescrizioni di cui al primo comma vigono anche nel caso di complessiva ristrutturazione di edifici esistenti.

Qualora gli interventi riguardino edifici situati nella zona "A" di P.R.G. vigente e Città storica di P.R.G. adottato deve essere verificata la loro compatibilità con i valori storici, morfologici e tipologici degli edifici.

Art. 48/ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile.

Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energie, dal calcolo del cosiddetto "volume imponibile", così come definitivo dalle N.T.A. del vigente P.R.G. sono esclusi:

- la quota parte dello spessore dei muri esterni di tamponamento superiore ai 30 cm. e fino ad un massimo di 50 cm.;
- la quota parte dello spessore dei solai superiore a 20 cm. e fino ad un massimo di 45 cm.;
- il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto, in quanto considerato volume tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse d'accumulo per l'acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari ed in quanto inferiori all'altezza massima netta interna di cm. 240.

In tale volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell'impianto solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia con la rete).

Art. 48/quarter – Sistemi di accumulo, riutilizzo delle acque meteoriche e di risparmio idrico.

In caso di superficie di verde condominiale o di pertinenza superiore a 30 mq., all'interno del lotto edificabile o nell'edificio, localizzato negli ambienti interrati sfruttando spazi

non diversamente utilizzabili, dovrà essere realizzato un sistema di accumulo e recupero delle acque piovane per l'irrigazione, la pulizia delle parti comuni e gli scarichi dei water. La realizzazione della vasca per l'accumulo dell'acqua deve consentire il recupero di almeno il 70% delle acque meteoriche.

L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

E' fatto obbligo di installare nei servizi igienici cassette d'acqua per i water con scarichi differenziati dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua. E' inoltre fatto obbligo di installare rubinetterie dotate di miscelatore aria ed acqua.

Art. 48/quinquies – Pavimentazioni, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto.

I materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e delle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere idonei ad assicurare, indipendentemente dalle esigenze che sono destinate a soddisfare, la permeabilità del terreno, anche mediante materiali e pavimentazioni drenanti, per una superficie non inferiore al 50% della superficie libera del lotto stesso.

Art. 48/sexies – Fase transitoria.

Le prescrizioni previste per le nuove costruzioni degli articoli 48/bis, ter, quater e quinquies entreranno in vigore 180 giorni dopo la data di approvazione della presente deliberazione, fatto salvo quanto già previsto dai disciplinari tecnici allegati alle convenzioni in corso di stipula.

Sono esclusi dalle prescrizioni contenute nel presente provvedimento i permessi di costruire rilasciati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 41 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Coratti, Cosentino, De Lillo, De Luca, Della Portella, D'Erme, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Lovari, Mannino, Marchi, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Perifano, Piso, Rizzo, Salacone, Santini, Smedile, Spera e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 48.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
20 febbraio 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....